

**REPUBBLICA ITALIANA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Onorario di Pace di Salerno dott.ssa Filomena Catauro ha pronunciato la seguente
SENTENZA

promossa

DA

DEBITORE

CONTRO

BANCA

- ATTORE -

E

SOCIETA' FINANZIARIA

- CONVENUTA -

- TERZA CHIAMATA IN CAUSA -

OGGETTO: Pagamento somme.

CONCLUSIONI: come da relativo verbale di causa e comparse conclusionali.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, DEBITORE conveniva in giudizio la BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., per sentirla condannare alla restituzione della somma di €. 1.730,99 oltre interessi al tasso legale a titolo di rimborso di commissioni di amministrazione per effetto dell'estinzione anticipata del finanziamento sottoscritto con la BANCA, con vittoria di spese di giudizio.

L'attore assumeva di aver stipulato con la BANCA., per il tramite di SOCIETA' FINANZIARIA in data 06.11.2002 il contratto di finanziamento n. *omissis* e che il finanziamento veniva estinto come data 17.03.2008 dopo 62 rate ma ciò nonostante in sede di conteggio estintivo non venivano rimborsate le commissioni, rimborso che veniva richiesto in data 11.02.2015.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta BANCA che eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto. La convenuta chiedeva ed otteneva l'autorizzazione alla chiamata in causa della SOCIETA' FINANZIARIA che si costituiva in giudizio ed eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza della domanda proposta dalla BANCA e dall'attore.

Istruita la causa mediante la produzione di documenti, precisate le conclusioni, la stessa è stata riservata a sentenza.

Preliminarmente si deve dare atto che è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio che risulta provato dalla copia del verbale di primo incontro del 15.06.2016, pertanto la domanda è proponibile e procedibile.

Sempre preliminarmente si rileva che la circostanza dell'anticipata estinzione del finanziamento non è contestata dalle parti.

Preliminarmente, inoltre, va detto che rituali e pertinenti, in considerazione della documentazione versata in atti, appaiono le legittimazioni attive e passive delle parti in causa.

Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Filomena Catauro, n. 4150 del 31 luglio 2017

Passando a valutare le domande formulate dall'attore, si osserva che tale domanda attiene al rimborso delle commissioni di amministrazione a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento e l'attore ritiene applicabile la normativa prevista dall'art. 125 sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Orbene, va rilevato che l'art. 125, comma 2° D.Lgs. n. 385/1993 T.U.B. in vigore al momento della data di conclusione del contratto avvenuta in data 06.11.2002 già disponeva che **"Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito**, secondo le modalità stabilite dal CICR che nella Delibera dell'08.07.1992 l'art. 3 comma 1 prevedeva come il consumatore ha sempre facoltà dell'adempimento anticipata e tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".

L'art. 125 sexies del D.Lgs. n. 385/1993, attualmente in vigore dispone che **"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"**.

L'art. 125 bis del D.Lgs. n. 385/1993 dispone: **"Nessuna somma può essere richiesta o addebitata al consumatore se non sulla base di espresse previsioni contrattuali"**.

Orbene rispetto al previgente quadro normativo, la disposizione proveniente dall'art. 125 sexies T.U.B., attualmente in vigore, pare confermare il principio già stabilito in maniera espressa dall'ordinamento previgente, così che, dovrebbe ritenersi non violato il principio di irretroattività della legge di cui all'art. 11 disp. prel. cod. Civ.

Tuttavia, va rilevato che l'art. 30 delle Direttiva 2008/48/CE a cui il D.Lgs. n. 141/10 ha dato attuazione, al primo comma testualmente recitava: **"La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"**.

Nel caso di specie, **il contratto è stato stipulato in data 06.11.2002 concluso in epoca antecedente rispetto all'invocato art. 125 sexies T.U.B., ma anche definito e risolto anticipatamente rispetto alla data di entrata in vigore della normativa più favorevole, per cui deve escludersi la legittimità della richiesta di restituzione delle commissioni di amministrazione trattenute dall'istituto di credito.**

Va rilevato, inoltre, che le clausole contrattuali di cui al contratto stipulato dalle parti in data 06.11.2002 non possono essere considerate vessatorie in quanto le stesse erano conformi alle normative vigenti.

Alla luce delle esposte considerazioni, quindi, tutte le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.

In considerazione della natura della causa, della particolarità della materia e della specificità della questione trattata, della contraddittorietà della questione, nonché motivi di opportunità inducono il Giudicante, sussistendo giusti motivi, a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Sentenza, Giudice di Pace di Salerno, dott.ssa Filomena Catauro, n. 4150 del 31 luglio 2017

Il Giudice Onorario di Pace di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal DEBITORE nei confronti della BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., e della terza chiamata in causa SOCIETA' FINANZIARIA, in persona del legale rappresentante p.t., ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1.) rigetta le domane attoree;
- 2). compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio

Salerno, li 02.05.2017

Il Giudice Onorario di Pace
dott. ssa Filomena Catauro

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS